

**DIRETTORE GENERALE**

UIL RUA  
VIA UMBRIA, 15  
00187 – ROMA

Oggetto: determinazione presidenziale n. 156 dell'11 giugno 2014.

In relazione alla nota di codesta Organizzazione Sindacale del 23 giugno u.s., con la quale è stata richiesta la rettifica della determinazione in oggetto, con l'eliminazione, dall'allegata tabella, del procedimento denominato "Autorizzazione ex art.58 del CCNL per lo svolgimento di attività destinata ad arricchimento professionale" si rappresenta quanto segue.

Come è noto, l'art. 58, comma 4 del CCNL 1998/2001- comparto Ricerca prevede la possibilità per i ricercatori e/o tecnologi di usufruire, durante l'orario di lavoro e nei limiti fissati dal medesimo articolo al comma 1, di ore destinate all'arricchimento professionale.

La medesima disposizione contrattuale dispone che il dipendente interessato debba, preventivamente alla fruizione delle ore destinate all'attività formativa, fornire apposita comunicazione all'Istituto.

Peraltro, considerate le problematiche interpretative scaturenti dal rapporto tra la predetta previsione contrattuale e il disposto dell'art. 53, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali, sulla questione è intervenuta l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), la quale, con specifico "orientamento applicativo", ha dichiarato che il citato art. 58, comma 4 si limita a integrare, con riferimento a particolari figure professionali contraddistinte da un'elevata professionalità e, come tali, disciplinate in un'apposita sezione del CCNL, le previsioni di cui al comma 6 del menzionato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Pertanto, a parere dell'ARAN, dovendo la "comunicazione all'Ente" prevista dal richiamato art. 58, comma 4, essere preventiva, l'Amministrazione può sempre agevolmente verificare l'eventuale insorgenza di casi di incompatibilità ed espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, nel sottolineare che la fruizione delle ore destinate all'arricchimento professionale costituisce un diritto dei ricercatori, che non può, in quanto tale, essere soggetto a provvedimenti che ne limitino l'estensione contrattualmente definita, occorre, però, necessariamente evidenziare che allo stesso corrisponde il potere/dovere in capo all'Amministrazione di verificare se, in relazione all'attività che il ricercatore intende svolgere, si configurino profili di incompatibilità o conflitti di interessi.

Per le ragioni sin qui esposte è prevista la preventiva comunicazione, in esito alla quale, qualora non siano evidenziate ragioni ostative, la fruizione delle ore, così come comunicate, deve intendersi tacitamente autorizzata.

Ciò premesso, si evidenzia, con riferimento alla contestazione di codesta Organizzazione Sindacale, che, nel caso di specie, la previsione del procedimento di "Autorizzazione ex art.58 del CCNL per lo svolgimento di attività destinata ad arricchimento professionale" è relativa alle ipotesi, ricorrenti nella prassi applicativa dell'istituto contrattuale in esame, in cui sia il ricercatore / tecnologo a richiedere all'Istituto il rilascio di un'autorizzazione espressa, perché richiesta dall'amministrazione o ente presso cui il dipendente intende prestare la propria attività formativa; in tale ipotesi, il dipendente inoltra esplicita richiesta all'Istituto, il quale, verificata la compatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni contrattuali e di legge, emette un provvedimento autorizzativo con nulla osta allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale.

In relazione alle considerazioni svolte, si rappresenta che la previsione del procedimento in questione nella Tabella allegata alla determinazione in oggetto, essendo finalizzata a garantire l'interesse dei ricercatori e/o tecnologi mediante l'indicazione di termini certi entro i quali – nel caso di richiesta di espressa autorizzazione alla fruizione - devono essere comunicate eventuali ragioni ostative allo svolgimento della specifica attività oggetto della comunicazione, costituisce un rafforzamento della tutela dell'attività dei ricercatori/tecnologi.

Pertanto, non si ritiene di aderire alla richiesta di rettifica della determinazione in oggetto.

Giuseppe Lucibello  
